

Introduzione

1. Il problema 'politico'

I 'frammenti' di Hegel sulla *Reichsverfassung*, o indicati più semplicemente sotto il titolo di *Costituzione della Germania*, scritti fra Francoforte e Jena, fra il 1799 e gli inizi del 1803, a lungo considerati, come si è espresso da ultimo Hans Maier, uno dei suoi più acuti studiosi, «una cenerentola della ricerca (*ein Stiefkind der Forschung*)»¹, hanno ricevuto finalmente, quasi in coincidenza del bicentenario, nel 1998, la loro *edizione critica*² e, nel 2004, una riorganizzazione complessiva del testo³.

Com'è noto, gli scritti hegeliani sono immersi nel fuoco della realtà politica europea, fra fine Settecento e inizio Ottocento, nello scontro fra le armate napoleoniche e l'ormai decrepito Sacro Romano Impero⁴.

¹ H. MAIER, *Hegels Schrift über die Reichsverfassung*, in G.W.F. HEGEL, *Über die Reichsverfassung*, a c. di H. Maier e K.R. Meist, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2004, p. 195, d'ora in avanti, *Ü.R.V.*

² I testi, in essa, sono radunati col titolo complessivo di *Fragmente einer Kritik der Verfassung Deutschlands*, in GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, *Gesammelte Werke*, Bd. 5, *Schriften und Entwürfe (1799-1808)*, in collaborazione con T. Ebert, a c. di M. Baum e K.R. Meist, *Appendice* di K.R. Meist, Hamburg, 1998, d'ora in avanti, *K.V.D.*

³ Si tratta di *Ü.R.V.* prima citata, su cui si veda, in questa ricerca, l'*Appendice* 1 per le notizie generali sull'edizione.

⁴ Si veda G.W., 5, l'*editorischer Bericht*, pp. 552-53 per l'elencazione dei drammatici eventi storici i quali, insieme ad altri elementi, hanno funzione datante dei frammenti, pp. 559-60, su cui, evidentemente, si vedano G. SCHÜLER, *Zur Chronologie von Hegels Jugendschriften*, in *Hegel-Studien*, Bd. 2, Bonn 1963, pp. 128 ss. e KIMMERLE, *Zur Chronologie von Hegels Jenaer Schriften*, in *Hegel-Studien*, Bd. 4, Bonn, 1967, pp. 137 ss.

Dopo la rivoluzione francese e l'inizio delle guerre di Coalizione europee (1792), si producono in Europa nuovi rapporti fra le potenze. Col trattato di Campoformio del 1797 e, soprattutto, a seguito di un trattato segreto con cui l'Austria, per garantirsi i confini dei propri territori, cedeva i territori a sinistra del Reno a Napoleone, risultava ormai chiaro il tramonto dell'Impero. Il lungo protrarsi del successivo Congresso di Rastatt che avrebbe dovuto ufficializzare quell'accordo e il suo fallimento provocò la seconda guerra di Coalizione. Essa terminò nel febbraio 1801 col Trattato di Lunéville col quale l'Austria dovette cedere i territori dell'Impero situati sulla riva sinistra del Reno.

Quell'ordine dei '300 staterelli', che era rimasto in piedi a partire dal 1648 con la pace di Vestfalia, va completamente in crisi sotto i colpi delle guerre rivoluzionarie napoleoniche che decretano la fine della *Sonderweg* tedesca allo Stato moderno.

Insomma, come si evidenzia nel *Saggio introduttivo* alla nuova edizione della *Reichsverfassung*, i testi si presentano, senza dover scomodare la linguistica pragmatica, radicati nella situazione del disperato presente, del drammatico contesto storico-politico-costituzionale e la loro esegesi testuale richiede, necessariamente, la ricostruzione critica del *Sitz im Leben*, dal quale prorompono⁵.

2. Il problema 'filosofico'

E, tuttavia, i diversi frammenti della *Reichsverfassung* non possono essere ridotti a semplice 'scritto politico' o, peggio, a *pamphlet*⁶ politico, non solo e non tanto perché essi, pur se pensati per la

⁵Sul significato e sulla necessità della determinazione del *Sitz im Leben* dei testi hegeliani ha insistito, appunto, K.R. MEIST, *Zur Textedition der Verfassungsschrift*, in *Ü.R.V.*, spec. pp. VIII, X, XVII, XXII. Sempre utilissima la ricerca di D. LOSURDO, *Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e nazione*, Guerini e Associati Milano 1997.

⁶Il punto è stato ben evidenziato nel fondamentale saggio di H. MEYER, *Hegels Schrift über die Reichsverfassung*, in *Politische Vierteljahresschrift*, Heft 4, 1963, pp. 334-49, trad. it. in ID., *Lo scritto sull'ordinamento costituzionale dell'impero germanico*, in C. CESA (a cura di), *Il pensiero politico di Hegel. Guida storica e critica*, Laterza, Roma-Bari, 1979, spec. pp. 106-107.

pubblicazione, non lo furono mai, ma, soprattutto, perché essi rendono manifesto, all'interno dell'analisi dell'Impero tedesco, un problema teorico più profondo, finanche, si potrebbe dire, quello relativo alle 'ragioni' stesse della filosofia, la sua necessità.

Esso può essere definito, in termini generalissimi, come la tragedia della «scissione tra concetto e vita»⁷, tema ricorrente nella formazione del primo Hegel e divenuto ora acuto, fra la fine della sua permanenza a Francoforte e gli anni iniziali del periodo di Jena, al tramonto dell'Impero. Tale problema rappresenta, in modo appena più determinato, il tema decisivo del valore e significato della ragione e del suo rapporto con la storia, il modo, cioè, di pensare alla possibilità della stessa conoscenza del tempo storico presente, segnato da una crisi decisiva.

Pertanto, risulta allora necessario rilevare come all'interno dei problemi storico-politici della *Verfassungsschrift* rifluiscono quelli spiccatamente filosofici presenti negli altri scritti coevi, in particolare, nella *Differenz*, nello scritto sul *Diritto naturale*, nel *Sistema eticità*, nello scritto *Sullo scetticismo* e con alcuni testi presenti nella *Filosofia dello spirito jenesi*. Specificamente, è necessario verificare come, per un verso, le acquisizioni filosofiche coeve orientano l'analisi politica, ma, al tempo stesso, rendere reversibile l'analisi evidenziando come la riflessione della situazione politica e storica e, come si vedrà, giuridica, approfondisca e chiarisca a Hegel stesso quei problemi logico-filosofici.

Va, infine, chiarito che i vari riferimenti alla logica e a suoi concetti fondamentali così come sviluppati da Hegel nelle opere della maturità, non hanno, in questo contesto, la funzione di ricostruzione della loro genesi. In particolare, si lascia impregiudicata la questione del rapporto fra la logica jenesi⁸ e la *Logica*, nel senso

⁷ Così, ancora, H. MAIER, *Hegels Schrift über die Reichsverfassung*, in G.W.F. HEGEL, *Ü.R.V.*, p. 195. Su tale tema, presente in quasi tutta la bibliografia hegeliana, si vedano da ultimo G.W.F. HEGEL, *Il bisogno di filosofia (1801-1804)*, a c. di C. Belli e J.M.H. Mascot, *Prefazione* di P. Valenza e *Postfazione* di P. Vinci, Mimesis, Milano-Udine 2014.

⁸ Sulla differenza tra logica e metafisica negli scritti jenesi, si veda F. CHIEREGHIN, *La posizione della logica e della metafisica nel 'Gesamtsystem'*, in G.W.F. HEGEL, *Logica e Metafisica di Jena (1804-05)*, a c. di F. Chiereghin, *Verifiche*, Trento 1982, pp. 205-238. Si veda anche F. CHIEREGHIN, *La genesi della logica hegeliana*, in

che non affronta il tema se la prima sia il momento di formazione originario, la creazione della 'via al sistema'⁹ o se, invece, la logica jenese debba essere interpretata nella sua autonomia come un momento determinato dello sviluppo della sua formazione¹⁰.

Il riferimento ai concetti fondamentali della logica ha lo scopo specifico di evidenziare l'originario e il costitutivo rapporto fra filosofia e Stato, fra costruzione della scienza e comprensione della realtà e, in specie fra costruzione della scienza del diritto pubblico e realtà storico-costituzionale tedesca. Infatti, nei testi della *Reichsverfassung* sembra emergere che la progressiva costruzione di categorie logiche come 'realtà', 'esistenza', 'possibilità', 'necessità', 'concetto', 'idea', che, lungi dall'essere elementi separati, preliminari e solo di valore gnoseologico, che Hegel utilizzerebbe per una data materia, nascono, invece, insieme a essa, anzi sono implicati nella drammatica vicenda della fine dell'Impero tedesco e nell'epoca della Rivoluzione, svelando, per tanti aspetti, le ragioni costitutive della nascita della dialettica hegeliana.

Conclusivamente, in questo contesto si può 'scoprire' il carattere storico-politico determinato di tante pagine della logica hegeliana e come i problemi logico-conoscitivi, quelli metodologici ed epistemologici non nascono come problemi 'autonomi' bensì emergo-

Hegel. Guida storica e critica, a c. di P. Rossi, Roma-Bari 1992, pp. 27-65, nonché R.-P. HORSTMANN, *Jenaer Systemkonzeption*, in *Hegel. Einführung in seine Philosophie*, a c. di O. PÖGgeler, Freiburg-München 1977, pp. 43-58. Sul tema della formazione della scienza della logica, si veda P. GIUSPOLI, *Verso la Scienza della Logica. Lezioni di Hegel a Norimberga*, Trento 2000.

⁹Su ciò, si vedano, appunto, le importanti ricerche a cura di C. JAMME, H. SCHNEIDER, *Der Weg zum System: Materialien Zum Jungen Hegel*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990.

¹⁰Si vedano *Die Eigenbedeutung der Jenaer Systemkonzeptionen Hegels: gemeinsame Tagung der Internationalen Hegel-Gesellschaft und der Internationalen Hegel-Vereinigung*, 10. – 12.4.2003, Erasmus-Universität, Rotterdam, a c. di H. KIMMERLE; MASCAT-M.H. JAMILA, 'Hegel a Jena. La critica dell'astrazione', Pensa Multimedia, Lecce 2011; Y. KUBO, *Der Weg zur Metaphysik. Entstehung und Entwicklung der Vereinigungsphilosophie beim frühen Hegel*, Fink, Monaco 2000. Si vedano, inoltre, M. BAUM, *Die Entstehung der Hegelschen Dialektik*, Bouvier, Bonn, 1986; ID., *Zur Methode der Logik und Metaphysik beim Jenaer Hegel*, in D. HENRICH-K. DÜSING (a cura di), *Hegel in Jena. Die Entwicklung des Systems und die Zusammenarbeit mit Schelling*, in *Hegel-Studien*, Beiheft 20, 1980, pp. 236 ss.

no, si sviluppano e poi vengono formalizzati a partire da grandi problemi storici.

3. Il problema 'giuridico-costituzionale'

Così individuato il nucleo problematico essenziale, in questa ricerca esso non sarà considerato dal punto di vista della la formazione del *Sistema*, ma a livello della filosofia pratica e, propriamente, della filosofia del diritto, della costituzione e dello Stato¹¹.

La plausibilità scientifica di una ricerca sul pensiero giuridico di Hegel rientra, in generale, nella necessità metodologica di definizione stessa del campo della ricerca, che, pur entro l'orizzonte sistematico, possa essere distinto nella sua relativa autonomia. Tuttavia, lo studio del pensiero giuridico hegeliano acquista ulteriore interesse e significato, in quanto la *Reichsverfassung* ha ricevuto, in primo luogo ed essenzialmente, 'letture' quasi solamente 'politiche' e insieme ad altri testi, peraltro giustamente, ha costituito un momento decisivo della ricostruzione dello 'Hegel politico'¹².

¹¹ Si vedano i due fondamentali contributi di W. HENNIS, *Das Problem der Souveränität. Ein Beitrag zur neueren Literaturgeschichte und gegenwärtigen Problematik der politischen Wissenschaften* [1951], Mohr Siebeck, Tübingen 2003 e ID., *Regieren im modernen Staat. Politikwissenschaftliche Abhandlungen*, Bd. 1, Mohr Siebeck, Tübingen 1999. Utile presentazione del suo pensiero in P.P. PORTINARO, *Filosofia pratica, scienza politica e arte di governo. Wilhelm Hennis e il magistero del giudizio politico*, in *Teoria politica*, 2, 2000, pp. 133-143.

¹² In gran parte della letteratura, poi, i temi e concetti giuridici sono stati spesso sottoposti ad analisi, anche approfondite, senza tuttavia che essi siano stati studiati nella loro unità, nella loro complessa semantica e nel posto che occupano nello sviluppo del pensiero giuridico hegeliano, dai primi scritti dei periodi di Tübinga, Berna e Francoforte, ai contributi più spiccatamente giuridici del periodo jenese, *Sul diritto naturale* e il *Sistema di eticità*. Per una prima ma già determinata analisi del pensiero costituzionalistico di Hegel, si veda in particolare, *Verfassung und Revolution. Hegels Verfassungskonzeption und die Revolutionen der Neuzeit*, a c. di E. Weisser-Lohmann e D. Köhler, Felix Meiner, Hamburg 2000. La raccolta di saggi inizia la sua analisi proprio dal concetto hegeliano di costituzione del periodo jenese, senza precisi riferimenti ai testi precedenti del primo Hegel. Rilevanti ai fini della presente ricerca sono i saggi di H. LÜBBE, *Politische Organisation in Modernisierungsprozessen. Verfassungspolitische Aspekte*, cit. pp. 17 ss.; M. PAPE, *Revolution und Reichsverfassung – Die Verfassungsdiskussion zwischen*

D'altra parte, lontano è ormai il tempo delle prime, aspre controversie sul pensiero politico di Hegel e sui suoi giudizi sulla Germania che trovarono, come primi protagonisti, sia l'allievo Karl Rosenkranz che il critico Rudolf Heym¹³. E ancora più lontane appaiono oggi le drammatiche parole e i giudizi di Hermann Heller, nel primo dopoguerra, il quale, nella breve *Introduzione* alla ripubblicazione della *Costituzione della Germania* nel 1921¹⁴ e, subito dopo, nella tesi di abilitazione¹⁵ dedicata a Hegel e alla storia e allo sviluppo in Germania del rapporto fra Stato e potenza, trovava le ragioni degli esiti devastanti dell'autoritarismo post-unificazione e le sue radici filosofiche e culturali, nella lunga sequenza da Hegel, appunto, a Bismarck. A questo uso politico di Hegel, risponderà con altrettanti intenti ideologici, György Lukács, il quale, tuttavia, con ben più profonda sensibilità storica e filosofica, tenterà di sottrarre l'idealismo tedesco alla tremenda, quanto insostenibile accusa di essere uno dei prodromi della catastrofe tedesca¹⁶. Se questi episodi e la loro analisi risultano ancora importanti per la storia degli 'effetti' della filosofia hegeliana, poco sono rilevanti ai fini di una analisi equilibrate dei testi e della filosofia di Hegel.

Echi di tali dispute sono ancora presenti nella riflessione contemporanea, in Jürgen Habermas, ad esempio, secondo il quale 'l'autoaffermazione esistenziale di una nazione' coincide con l'autoaffermazione strategica dello Stato verso i nemici esterni ovvero

Fürstenbund und Rheinbund, cit., pp. 40 ss.; M. BIENENSTOCK, *Die «Ungeschicklichkeit, die wahrhaften Sitten in die Form von Gesetzen zu brine», ist «das Zeichen der Barbarey»: Hegels Kodifikationsforderung um 1802*, pp. 85 ss.

¹³ Si veda, ad es., K. ROSENKRANZ, *Apologie Hegels gegen Dr. R. Haym*, Duncker und Humblot, Berlin 1858, p. 23.

¹⁴ Si veda la sua *Einleitung* in *Die Verfassung Deutschlands*, in H. HELLER, *Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland*, in *Gesammelte Schriften*, Bd. 1, *Orientierung und Entscheidung*, Mohr, Tübingen 1992, pp. 13-20, ripubblicazione della prima edizione del testo, ovvero della *Kritik der Verfassung Deutschlands*, a cura di G. Mollat, Fischer, Kassel 1893.

¹⁵ H. HELLER, *Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland*, in *Gesammelte Schriften*, Bd. 1, *Orientierung und Entscheidung*, cit., pp. 23-240.

¹⁶ Esemplare il tentativo operato di assimilazione con la ripubblicazione del testo il testo *Die Verfassung des Deutschen Reichs. Eine politische Flugschrift. 1802*. Aus dem Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Georg Mollat, Stuttgart 1935.

con il dilagare dello ‘Stato potenza’ che riduce a ben poco la funzione etico-politico di nazione, con l’ulteriore, drammatica conclusione che «l’idea di nazione servì assai meno a rafforzare il lealismo costituzionale della cittadinanza di quanto non servì a mobilitare le masse per finalità incompatibili con i principi repubblicani»¹⁷.

3.1. *Crisi e sapere*

Dunque, l’ulteriore necessità scientifica di un’analisi propriamente ‘giuridica’ dei testi della *Reichsverfassung* sta nel fatto che essi nacquero all’interno della condizione di ‘crisi’¹⁸ storica. È proprio vivendo e guardando la morte dell’Impero che nascono le prime decisive categorie del ‘diritto pubblico hegeliano’.

È come se la fine di un’esperienza storica mettesse il pensatore in una strana condizione privilegiata, caratterizzata dall’urgenza della conoscenza dell’‘essenziale’, dalla necessità di afferrare il problema ‘ultimo’ e trovare la parola ‘ultima’ per dirlo veramente, dal bisogno del pensiero di non sostare ozioso a riflessioni ineffettive, estetizzanti, autoreferenziali.

Se, per un verso, le analisi e i concetti giuridici si producono a contatto con la terribile realtà politica della Germania fra Settecento e Ottocento, essi, contemporaneamente, si elevano dalla contingenza stessa, per diventare elementi costitutivi del pensiero di Hegel che torneranno in modi diversi ma, costantemente, in tutta la sua riflessione successiva, diventando momenti determinanti della sua teoria del diritto e dello Stato moderno.

Un processo storico di crisi epocale è, dunque, l’ambito entro cui si forma il suo pensiero giuspubblicistico. Ma, ed è questa la cosa rilevante, la nascita delle categorie giuridiche entro l’orizzonte della ‘crisi’, ben lungi dall’illuminare solo il rapporto fra questa e il diritto, che pur sarebbe di per sé rilevante, scopre, invece, in radi-

¹⁷ Si veda J. HABERMAS, *L’inclusione dell’altro*, che leggo in da B. DE GIOVANNI, *L’ambigua potenza dell’Europa*, Guida, Napoli 2002, p. 136.

¹⁸ Per una ricostruzione generale del concetto all’interno della filosofia politica, il riferimento è a R. KOSELLECK, *Crisi. Per un lessico della modernità*, introd. di G. Imbriano e S. Rodeschini, postfazione di A. Zanini, Ombre corte, 2012.

ce, le 'condizioni' stesse dell'«ordine giuridico e statutale moderno». Se esse, in un periodo storico di pace e ordine relativo, sono presupposte e, tutto sommato, lasciate sullo 'sfondo', operando come quadro generale di riferimento, nel momento della crisi, invece, si manifestano in tutta la loro semplicità e necessità.

La crisi aiuta la scienza a formarsi perché la mette a contatto con ciò che propriamente è il suo 'oggetto', affinché, ed è questo il punto centrale, il proprio 'oggetto' possa essere pensato come 'reale'.

Così, come si vedrà, per la prima e l'ultima volta, la realtà e i concetti di Stato, sovranità e Costituzione riceveranno da parte di Hegel un'analisi e una definizione nel momento della 'fine' dell'Impero e in quello della speranza di un nuovo Teseo, in grado di rifondare l'unità politica.

In sostanza, cioè, se già nei medesimi anni e poi, soprattutto successivamente, la teoria dello Stato e della costituzione si articolerà a partire dalla esistenza di uno Stato e di una Costituzione, da una *Staatsverfassung*, qui invece in gioco è proprio quella esistenza politica dello Stato, nel suo momento 'genetico'.

3.2. Chiarimento preliminare sul concetto di 'stato di eccezione' nella *Reichsverfassung*

Quindi, senza riprendere l'accennata, stucchevole questione di uno Hegel teorico dello Stato-potenza, né, a maggior ragione, quello dell'incidenza presunta del suo pensiero politico nelle drammatiche vicende della Germania della prima età del Novecento, tuttavia può essere utile, già sulla base di questi primissimi elementi, sgomberare il campo da possibili fraintendimenti e superficiali analogie concettuali.

Solo come anticipazione di alcuni esiti della ricerca, nella *Reichsverfassung*, Hegel critica aspramente il diritto pubblico tedesco della seconda metà del Settecento e a lui contemporaneo, in quanto esso si configura come una 'teoria della costituzione' 'senza Stato', anzi, di una costituzione che ha la funzione di inibire la formazione del potere dello Stato (*Staatsgewalt*) e di funzionare come un insieme di garanzie di 'diritti' a favore delle diverse parti dell'Impero.

Di conseguenza la situazione di 'guerra' e il relativo concetto di 'stato d'eccezione' non è utilizzabile entro la riflessione hegeliana sulla fine dell'Impero per la semplice ragione che esso è un concetto della 'teologia politica' novecentesca che tenta di definire la 'crisi' dello Stato moderno tedesco, realizzatosi, prima nella forma di Stato di diritto legislativo e poi costituzionale. Al contrario, agli inizi dell'Ottocento l'eccezionalità della situazione consiste nella 'non esistenza', ancora, della forma dello Stato moderno tedesco.

Insomma, il dramma tedesco in Hegel sta nel non essere 'ancora' la Germania uno Stato; mentre, alla fine di Weimar, nel non essere 'più' uno Stato moderno, che, ormai, e si volge verso una forma 'altra' d'ordine, quella totalitaria.

4. Metodo e schema della ricerca

I temi, i problemi e le linee generali d'interpretazione della *Reichsverfassung*, qui, brevemente, solo introdotti, richiedono evidentemente un'accurata analisi critica dei testi; una collocazione di essi all'interno dello sviluppo dell'appassionata ricerca hegeliana, a partire dagli scritti giovanili; infine, una costante connessione sia alla drammatica situazione dell'Impero, sia alle fonti filosofiche e giuridico-costituzionali esibite o presupposte.

Pertanto, da un punto di vista 'metodologico', la ricerca si svilupperà sulla una base di una 'esegesi testuale analitica' per ampliarla, contemporaneamente, attraverso una 'filologia contestuale critica'. Tali forme di analisi avranno poi lo scopo di sviluppare relazioni fra i testi e i 'contesti storici' presupposti e fra i testi e i 'contesti scientifici' con cui essi si misurano.

Nel primo capitolo, così, verrà analizzato il concetto di costituzione negli *Scritti giovanili*, a partire dal periodo dei primi studi di Stoccarda; ci si soffermerà, poi, nel periodo di Tubinga, su quel aspetto decisivo del pensiero hegeliano costituito dalla sua riflessione sulla civiltà greca, in chiave critica rispetto al Cristianesimo, e, in particolare, sul cosiddetto *Tübinger Fragment*; nel successivo periodo di Berna, importante per ritrovare le origini del pensiero giuridico e costituzionale di Hegel, si metterà in evidenza la fondazione del diritto e dello Stato moderno, nel suo separarsi dal potere

temporale delle confessioni religiose; e, infine, negli ultimi anni del suo soggiorno a Francoforte, si cominceranno ad analizzare i primi frammenti della stesura della *Costituzione della Germania*.

Nel secondo capitolo, si prenderanno in considerazione i vari frammenti, fino all'ultima stesura, alla *Reinschrift* degli inizi del 1803, ovvero, la 'bella copia' che negli intendimenti di Hegel avrebbe dovuto essere pubblicata, cosa che come noto, poi non avvenne. In essa verrà analizzata l'evoluzione del pensiero hegeliano, attraverso la critica del concetto di 'libertà dei tedeschi' e la riflessione del 'non essere la Germania più uno Stato', facendo reagire questioni filosofico-politiche con i concetti di Stato e costituzione.

Nel terzo capitolo ci si occuperà della critica della 'scienza' di diritto pubblico tedesco, sia quella degli 'antichi' che quella dei 'moderni', secondo la distinzione operata dallo stesso Hegel il quale utilizza, anche come spartiacque 'scientifico', la pace di Vestfalia.

Nel quarto e ultimo capitolo, dopo l'analisi impietosa delle singole parti dell'ordinamento costituzionale dell'Impero, si esaminerà la formulazione del 'concetto' di Stato sia nei suoi elementi 'necessari' che in quelli storicamente 'variabili'.

Le due 'postille', a mo' di conclusione, hanno, per un verso, lo scopo di ripensare criticamente, sulla base dei risultati condotti da questa ricerca, il concetto di Stato e diritto in Hegel rispetto ad una specifica linea di interpretazione operata dal marxismo italiano che fa capo a Galvano della Volpe, che, al contrario, li riduce, sulla scorta di una specifica interpretazione del giovane Marx, ad una 'ipostasi' o presupposto 'metafisico'; la seconda, riprendendo il dibattito successivo nella cultura tedesca, almeno fino a Meinecke, fra potenza, etica e diritto, proseguito, ancora nella seconda metà del Novecento, così come ricostruito da Otto Pöggeler, per un verso, mette in evidenza il mutamento del concetto di potenza e quindi di Stato e costituzione, fino ai *Lineamenti di filosofia del diritto* del 1821, dall'altro, ed è la parola di uno dei maggiori esponenti dell'ermeneutica, rileva, definitivamente, «*die Wahrheit, die in der Macht liegt*»¹⁹, che poi, è uno dei risultati decisivi della presente ricerca.

¹⁹ Ü.R.V., p. 74. Sull'inquadramento e il significato del testo hegeliano, si veda W. JAESCHKE, *Machtstaat und Kulturstaat, in Staat und Kultur bei Hegel*, a cura di A. Arndt, J. Zovko, Akademie Verlag, Berlino 2010, spec. pp. 13-14.

I

Significato e usi del concetto di Costituzione negli Scritti giovanili

1.1. *Periodo di Stoccarda: Tagebuch*

Prima di affrontare l'analisi critica dei testi della *Reichsverfassung*, può forse essere utile ripercorrere gli scritti dei periodi precedenti per rilevare l'uso e l'ambito concettuale del termine costituzione con l'intento, inoltre, di continuare ad approfondire la ricerca sulle origini del pensiero giuridico di Hegel¹.

In termini generali, l'espressione 'costituzione' non è molto presente negli scritti del primo Hegel, sia nell'utilizzo del termine di *Verfassung* che quello di *Konstitution*.

In un'*Annotazione* del *Tagebuch* del primo luglio 1788, si incontra, probabilmente, per la prima volta tale espressione all'interno del concetto e significato di 'storia pragmatica' su cui il giovane Hegel si sofferma più volte². Infatti, dopo aver precisato che tale

¹ Mi sia permesso il rinvio a A. LUONGO, *Le origini del pensiero giuridico del giovane Hegel. Dalla critica della religione cristiana al diritto e allo Stato moderno*, ESI, Napoli, 2012 e, per la 'storia della filologia degli inediti del giovane Hegel', per i primi periodi di Stoccarda, Tubinga e Berna, a ID., *Le edizioni delle opere giovanili di Hegel. Da Rosenkranz all'edizione critica dei Gesammelte Werke*, in *Filosofia e filosofia del diritto a Napoli nelle sue fonti europea*, a c. di G. Capozzi, Terzomillennio Edizioni, Napoli, 1999, pp. 37-91.

² Per una ricostruzione del concetto e dell'importanza nella formazione hegeliana si veda ancora la grande e insuperata ricerca filologica di C. LACORTE, *Il primo Hegel* [1959], ristampa a c. di M. Signore, intr. di Giuseppe Cantillo, Pensa Multimedia, Lecce, 2012, spec. pp. 52-63.

idea di storia non si riduce a raccontare semplici «*facta*», bensì che è orientata a pensarli all'interno dei caratteri spirituali di una nazione come costumi e religione e della storia dello Stato e della relazione con altri popoli, egli precisa, infine, per quello che qui rileva, che essa dovrebbe occuparsi di indagare le conseguenze degli avvenimenti e dei mutamenti politici sulla «costituzione di una nazione»³. Com'è facile notare se essa è messa, in primo luogo, in diretta correlazione con fatti politici, tuttavia la costituzione viene presentata e intuìta, da subito, come l'esito di un insieme di realtà storiche, etiche e religiose che con essa sono in un rapporto determinato e stringente. In questa prima intuizione la costituzione appare come un 'modo d'essere', un insieme di caratteristiche peculiari di una nazione, piuttosto che una dimensione propriamente 'normativa'.

1.2. Testi di Tubinga

Il riferimento alla 'nazione' nel testo di Stoccarda, appena presentato, trova un approfondimento, qualche anno dopo, nella chiusura del c.d. *Tübinger Fragment*, ora testo 17, nella nuova edizione delle *G.W.I.*: «di questo genio (*Genius*) [del mondo greco] è padre il tempo (*Chronos*), cui egli resta costantemente assoggettato nell'intera sua vita – le circostanze del momento (*Zeitumstände*); è madre la πολιτεία, la costituzione –, sua levatrice e balia (*Wehmutter, Säugamme*) è la religione – che per la sua educazione ha chiamato in aiuto le belle arti, la musica dei movimenti corporei e spirituali – un'essenza celeste»⁴.

Si tratta di un testo, insieme ad altri, abbastanza noto che ha trovato ambito di analisi soprattutto in quelle ricerche orientate, ovviamente, a rilevare il proromanticismo del giovane Hegel⁵, il rapporto col mondo greco e il suo neoclassicismo in chiave critica

³ S.g., I, p. 32.

⁴ S.g., I, p. 197, *G.W.*, I, p. 111, corsivi miei.

⁵ Su ciò, il sempre utile A. MASSOLO, *Prime ricerche di Hegel*, in *La storia della filosofia come problema*, Vallecchi, Firenze 1967, spec. pp. 57 ss.

nei confronti del presente e della religione cristiana, come elementi costitutivi del suo 'repubblicanesimo'⁶. Qui, invece, evidentemente, l'attenzione si soffermerà sui primi significati giuridici della sua riflessione in tema di costituzione.

Ciò che subito colpisce è la connessione fra *Verfassung* e πολιτεία. Essa si articola, appunto, entro un quadro di suggestioni mitico-romantiche, in particolare dello Herder del *Saggio sull'origine del linguaggio*, attraverso il concetto di 'genio dei popoli' come forza spirituale unitaria che ne esprime complessivamente l'intima natura e il suo stesso destino. Ciò che risulta rilevante, oltre al suo profondo significato critico nei confronti del presente, è costituito da una sorta di intuizione preliminare, di una modalità originaria da parte di Hegel di accostarsi al tema della costituzione. Essa potrebbe definirsi come una 'idea' profonda che genera (madre) e, insieme alla religione, struttura la vita di un popolo, il suo «genio» appunto, il suo principio vitale costitutivamente attivo nel tempo (*chronos*) e nella scansione del suo divenire (*Zeitumstände*).

Com'è chiaro, siamo all'origine della concezione 'idealistica' della costituzione. Essa si presenta, entro i presupposti logici e di filosofia della storia che Hegel progressivamente dedurrà, come primo rapporto fra principio e realtà.

Va annotata, inoltre, la relazione originaria e organica tra tempo e costituzione, che, in termini logici diverrà il sinolo di tempo e concetto⁷. Qui, a livello degli scritti di Tubinga, si può già anticipare una prima caratteristica fondamentale di tale concetto: la costituzione è immanente alla vita storica di un popolo contribuendo a formare la sua individualità. Da ciò deriva la sua specifica 'normatività' che mai potrà essere pensata né in termini di puro dover-

⁶ Il riferimento è ovviamente all'ormai classico G. LUKÁCS, *Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica*, 2 voll., trad. it. R. Solmi, Einaudi, Torino, 1975, spec. pp. 82 ss.

⁷ Per un inquadramento generale della tematica, si veda B. DE GIOVANNI, *Hegel e il tempo storico della società borghese*, De Donato, Bari 1970. Inoltre, L. RUGGIU, *Tempo e concetto in Hegel*, in *Filosofie del tempo*, a c. di L. Ruggiu, B. Mondadori, Milano 1998, pp. 145-61; ID., *Spirito e tempo nel secondo abbozzo di sistema di Jena*, in *Tempo e interpretazione. Esperienze di verità nel tempo dell'interpretazione*, a c. L. Perissinotto, M. Ruggenini, Guerini, Milano 2002, pp. 165-91.

essere, né intesa come mero rispecchiamento della realtà storica. Proprio perché «madre» del genio di un popolo e in stretta connessione col tempo storico e la religione, la costituzione non può esser pensata nel suo semplice 'isolamento' normativo, ma sempre dialetticamente implicata con la molteplicità delle dimensioni storiche con le quali costituisce la specificità di quel 'genio'.

1.3. Testi di Berna

Il testo 32, secondo la numerazione della nuova edizione delle opere hegeliane, *Per quanto si facciano su di essa ...*, scritto a Berna fra il 1795 il 1796⁸, appena successivo a *Leben Jesu*, è rivolto ad evidenziare, a partire dalla fine dalle guerre civili di religione, i gravi risvolti interni alle stesse società, in cui, infatti, i «regimi cattolici e protestanti applicano la pena dell'esclusione dai diritti civili» nei confronti di credenti di altre religioni o di miscredenti⁹. In tal modo è accaduto che, riprendendo il titolo di un paragrafo interno al testo 32, «una società morale e religiosa è divenuta stato»¹⁰.

Da questo momento, com'è stato acutamente osservato, il testo hegeliano si presenta come «una trattazione di filosofia del diritto

⁸GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, *Gesammelte Werke*, in Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, herausgegeben von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, *Frühe Schriften I*, herausgegeben von Friedhelm Nicolin und Gisela Schüler, Düsseldorf, 1989 (abbreviazione G.W., I), di cui esiste la pregevole traduzione in italiano in G.W.F. HEGEL, *Scritti giovanili, I*, a c. di E. Mirri, Guida, Napoli 1993 (abbreviazione S.g., I). Per la formazione del pensiero giuridico di Hegel, per il nesso fra nascita dello Stato moderno e temi religiosi, si veda A. LUONGO, *Le origini del pensiero giuridico del giovane Hegel. Dalla critica della religione cristiana al diritto e allo Stato moderno*, cit., spec. pp. 122 ss.

⁹S.g., I, p. 454.

¹⁰L'autore che maggiormente si occupato dell'analisi di tale testo e del discorso giuridico ivi presente, probabilmente, è T.L. HAERING, *Hegel: sein Wollen und sein Werk. Eine chronologische Entwicklungsgeschichte der Gedanken und der Sprache Hegels* [1929], Band I, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1929; Band II, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1938, Scientia Verlag, Aalen 1979, 2 voll., pp. 225-281, spec. pp. 232-248.

sul concetto di Chiesa e sul rapporto della Chiesa con lo stato»¹¹.

Si può affermare che il testo 32 sia, davvero, il luogo di nascita del pensiero giuridico hegeliano¹².

I concetti utilizzati dal giovane Hegel, intorno a cui ruotano tutte le sue appassionante riflessioni è quello di *geistlicher Staat*, «Stato spirituale» che contiene le aporie e le drammatiche realtà degli Stati dopo la pace di Vestfalia e la coppia «costituzione civile» (*bürgerliche Verfassung*) versus costituzione religiosa e cristiana» (*religiöse, christliche Verfassung*)¹³.

Nel paragrafo appena citato, egli così imposta la questione: «in una costituzione civile (*bürgerliche Verfassung*) sono presi in considerazione solo quei doveri che scaturiscono dal diritto altrui, e solo in questo ambito lo stato mi può imporre doveri. Il diritto altrui dev'essere sostenuto indipendentemente dal fatto che io, per motivi morali mi ponga o non mi ponga il dovere di rispettarlo»¹⁴.

Il concetto di *bürgerliche Verfassung* che in questo contesto significa costituzione dello Stato ha funzione polemica nei confronti dello «Stato spirituale» in quanto l'«appartenenza» alla comunità politica non prende la forma dell'universalismo della cittadinanza,

¹¹ Si veda ROSENZWEIG, *Hegel e lo Stato*, cit., p. 51 ss. Per un bilancio sulle più recenti linee di ricerca su tale tematica, si veda, *Staat und Religion in Hegels Rechtsphilosophie*, a c. di A. Arndt, C. Iber e G. Kruck, Akademie Verlag, Berlino, 2009. Il testo che apre la raccolta di studi di questo ulteriore contributo della prestigiosa collana della 'Hegel-Forschungen', di W. JAESCHKE, *Es ist ein Begriff der Freiheit in Religion und Staat*, pp. 9-22, oltre a presentare complessivamente lo sviluppo del pensiero hegeliano fino alle *Lezioni sulla filosofia della religione*, risulta utile in questo contesto in quanto inizia la riflessione a partire proprio da testi decisivi della *Verfassungs Deutschland*, in cui, come vedremo sono affermati i principî della separazione fra politica e religione, fra Stato e Chiesa, unica possibile soluzione per permettere la pacifica *Konfessionsspaltung* in opposizione alle teorie romantiche dell'unità dell'Europa sotto una sola fede, spec. p. 11.

¹² Si occupa di tale testo F. ROSENZWEIG, *Hegel e lo Stato*, cit., pp. 50-55; M. ROSSI, *Da Hegel a Marx. La formazione del pensiero politico di Hegel*, cit., pp. 140-152. Si vedano, inoltre, le riflessioni di A. CARCAGNI, *Il pensiero politico e giuridico di Hegel. Società, diritto e Stato negli scritti giovanili*, cit., pp. 37-40.

¹³ *S.g.*, I, p. 456.

¹⁴ *S.g.*, I, p. 456, corsivi miei.

unica preconditione per il riconoscimento e la garanzia dei diritti individuali, bensì essa è 'filtrata', primariamente, attraverso l'«appartenenza» alla chiesa 'dominante', tale da diventare essa la preconditione del riconoscimento e fruizione dei diritti. Con l'ulteriore e grave conseguenza che «poiché questo *stato spirituale* ha ora lo stesso ambito dello *stato temporale*, escludere un uomo dal proprio seno significa anche privarlo dei suoi diritti civili»¹⁵.

Al contrario, è necessario che le chiese, le diverse confessioni religiose, da «Stato spirituale» debbano diventare soltanto delle «società» dentro lo Stato¹⁶.

Per il giovane Hegel, infatti, «avere libertà di culto ed essere fedeli alla propria fede sono diritti in cui il singolo deve essere difeso in primo luogo *come cittadino, e non come membro di una chiesa; ed il principe, proprio come tale, ha il dovere di assicurare ai sudditi questo diritto*»¹⁷.

Qui, dunque, troviamo i primi elementi di costruzione del diritto di libertà religiosa non solo come un diritto soggettivo 'privato', nel senso cioè che lo Stato interverrebbe nelle dispute fra

¹⁵ S.g., I, p. 469, corsivi miei. Se questo, in estrema sintesi, è il concetto, il giovane Hegel ne dà, poi, un vivida rappresentazione storica: «in quasi tutti i paesi, sia cattolici che protestanti, lo *stato spirituale* ha fatto prevalere i suoi diritti di fronte allo *stato temporale*; perciò in essi nessuno che sia di fede diversa è in grado di ottenere i diritti civili e di godere della protezione della legge (...). Con questo [la Chiesa dominante] prova che essa ha sottratto allo stato il diritto di accettare i cittadini», S.g., I, pp. 469-70, corsivi miei.

¹⁶ Anche a questo livello, è utile annotare l'influenza esercitata da Mendelssohn sul giovane Hegel. Altmann, uno dei suoi maggiori studiosi rileva, fra l'altro, che le sue teorie furono l'esito «dell'interpretazione razionalistica del diritto canonico, diventata dominante nel XVIII secolo», così in M. MENDELSSOHN, *Jerusalem ovvero sul potere religioso e il giudaismo*, a c. di G. Auletta, Guida editori, Napoli 1990, p. 35, nota. Particolarmente utile, poi, ad una prima comprensione della parte del testo 32, qui analizzata, è l'*Introduzione* di Mirri, S.g., I, spec. pp. 412-18. In essa l'A. riferisce, citando il Paperzak, dei rapporti con Kant e la sua idea di Chiesa come «società di amici» e del concetto di radicale separazione fra 'società religiosa' e 'società civile' (Stato), presente, appunto, nel *Jerusalem* di Mendelssohn. Si veda, inoltre, M. D'ABBIERO, *Libertà di pensiero e religione*, in R. BONITO OLIVA-G. CANTILLO (a cura di), *Fede e sapere. La genesi del pensiero del giovane Hegel*, Guerini e Associati, Napoli 1998.

¹⁷ S.g., I, p. 486-87, corsivi miei.

privati per l'accertamento e la tutela dei rispettivi diritti, bensì, per riprendere il concetto di Ruffini¹⁸, come «diritto pubblico soggettivo».

È proprio in questo contesto in cui si analizzano i drammatici rapporti fra Stato e chiese, che germinano i primi decisivi 'elementi' della teoria del diritto e dello Stato hegeliana. Infatti, nati nel campo della libertà di religione, o, forse proprio per questo, i diritti, in generale, si mostrano, soltanto ora, nella loro vera essenza: «è nella natura della società civile (Stato), comunque essa e i diritti dei suoi governanti e legislatori siano sorti, che in essa i *diritti del singolo* sono divenuti *diritti dello Stato* e che lo Stato è obbligato a far valere e a difendere *i miei diritti come diritti suoi*»¹⁹.

Ci si è soffermati analiticamente sul concetto di *bürgerliche Verfassung* come *Staatsverfassung* in opposizione a quello di *geistlicher Staat*, in quanto come si vedrà in appresso, i drammatici problemi della *Costituzione della Germania*, della rottura della sua unità, del 'non essere più uno Stato', deriveranno, fra l'altro, dalla questione religiosa confessionale.

1.4. Testi di Francoforte

Il c.d. 'primo abbozzo di una introduzione' alla *Costituzione della Germania (Sollte das politische Resultat)*, datato negli anni 1799-1800, risulta utile come punto di partenza per la riflessione politico-giuridico sul suo concetto di costituzione, nel periodo di Francoforte.

Il testo è il seguente: «se si prescinde dagli *stati dispotici, cioè da quelli che non hanno Costituzione*, non c'è uno Stato che abbia una Costituzione più miserabile dell'Impero tedesco»²⁰.

¹⁸ F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo* [1924], il Mulino, Bologna, 1992, p. 277, per il concetto di 'adiaforo' riferito allo Stato.

¹⁹ S.g., I, p. 478, corsivi miei.

²⁰ GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL HEGEL, *La costituzione della Germania*, in ID., *Scritti politici (1798-1831)*, a c. di C. Cesa, Einaudi, Torino 1972, p. 5, d'ora in avanti C.G., in cui la traduzione, pp. 5-132, è condotta sulla seconda edizione di G. LASSON, *Hegels Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie*, edita a Lipsia nel 1925. Altre traduzioni disponibili sono: HEGEL, *Scritti politici (1798-*

Ancora dopo circa 130 anni, nel pieno dell'esperienza di Weimar, Carl Schmitt, ricorderà l'affermazione di Hegel presente nel testo appena citato, affermando, appunto, che il «dispotismo è uno Stato senza costituzione», ritenendo che in questa determinazione concettuale hegeliana ritorni l'idea di costituzione fondata sull'articolo 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* francese del 1789, in cui si afferma che vi è una costituzione solo nel caso in cui vi sia la divisione dei poteri e il riconoscimento dei diritti, entrambi elementi costituzionali mancanti nel dispotismo²¹. La medesima riflessione è fatta anche da Norberto Bobbio²², il quale, tuttavia, opera un approfondimento dell'annotazione di Schmitt. Infatti, egli rileva come accanto a questa idea liberale di costituzione, in Hegel sia presente anche l'altra idea di costituzione come 'struttura. L'annotazione è utile in quanto, come vedremo, è a partire da tale concetto che egli potrà descrivere quella «miserabile dell'Impero tedesco».

Qui si può solo aggiungere che il dispotismo secondo la tradizione che va da Aristotele a Polibio e Machiavelli, fino a Hegel, è il modo, la forma di governo dei paesi asiatici, da distinguersi dalla

1806), a c. di A. Plebe, Laterza, Bari 1961; HEGEL, *Scritti storici e politici*, a cura di D. Losurdo, tr. it. di E. Bonacina, Laterza, Roma-Bari 1997, in cui *La costituzione della Germania*, pp. 3-106, è condotta sull'edizione tedesca precedente a quella dell'edizione critica di G.W., 5, ovvero a G.W.F. HEGEL, *Werke in zwanzig Bänden auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu editierte Ausgabe*, Redaction Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 1, *Frühe Schriften*, Frankfurt am Main 1971, ora anche nella collana "Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft", *Werke, Frühe Schriften*, Bd. 1, Frankfurt am Main 1990, all'incirca alle pagine 451-581, sempre a cura di E. Moldenhauer e da K.M. Michel. Su dispotismo e costituzione, si veda N. BOBBIO, *La costituzione in Hegel*, in *Scritti hegeliani. Diritto, società civile, Stato*, Einaudi, Torino 1981, pp. 69 ss.

²¹ C. SCHMITT, *Dottrina della Costituzione* [1928], a. di A. Caracciolo, Giuffrè Editore, Milano 1984, p. 174. Egli cita il testo di Hegel da GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, *Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie*, in *Sämtliche Werke*, Band VII, unter Mitwirkung von Dr. OTTO WEIß, herausgegeben von GEORG LASSON, Felix Meiner, Leipzig 1913, nota 1, pp. 3-5, dove, a margine della *Reinschrift*, presenta, appunto, il frammento francofortese, *Deutscheland ist kein Staat mehr*.

²² Si veda N. BOBBIO, *La costituzione in Hegel*, in *Scritti hegeliani. Diritto, società civile, Stato*, Einaudi, Torino 1981, pp. 69 ss.

dittatura e da altre forme di esercizio del potere assoluto.

Tutti gli ordini umani hanno una costituzione perché, in qualche misura, essa è l'organizzazione della libertà. Il dispotismo non può avere una costituzione perché, come dirà poi Hegel, in essa non esiste alcuna libertà perché solo 'uno' è il padrone e il libero,' mentre gli altri sono schiavi.

1.5. Costituzione e crisi storiche: Hegel e Polibio

La 'centralità' del concetto di costituzione come strumento per la comprensione di crisi epocali, spinge a connettere la riflessione hegeliana con Polibio.

Il parallelo è possibile per l'analogia fra il momento di crisi dell'Impero tedesco e le guerre contro le armate napoleoniche e la crisi dei regni ellenistici per l'irrompere della potenza di Roma. Infatti, in termini generali, sembra che, sia l'esperienza greca, che quella tedesca possano essere descritte come una condizione fra la pluralità di Stati, in una situazione di tendenziale 'equilibrio' seppur precario ma ancora presente e che tale equilibrio sarebbe potuto, forse, ancora permanere senza l'intervento di una forza esterna, lì Roma, qui la Francia di Napoleone, ad infrangere quel sistema pluralistico in equilibrio. Una seconda considerazione, della presenza di Polibio e del suo 'metodo storico' si trova nel fatto che la crisi dell'Impero, se è, immediatamente, pensata a partire da osservazioni di storia militare, secondo, peraltro l'insegnamento tucidideo, nella sostanza è indagata a partire dalle caratteristiche del 'sistema costituzionale' che diventa vero e proprio 'canone di interpretazione storiografico' del morente *Reich*, proprio allo stesso modo di come in Polibio la potenza romana è vista, sia in termini militari ma, soprattutto, a partire dall'analisi della sua 'costituzione'.

In termini generali, infine, il destino della Germania e della costituzione accompagneranno Hegel fino alle *Lezioni sulla filosofia della storia*. In essa, la spiegazione della 'fine' dell'Impero, in modo laconico e definitivo, verrà inserito all'interno della più ampia rappresentazione del ciclo di vita dei popoli della storia, della loro na-

scita, sviluppo, apogeo e definitiva decadenza, affermando che quella che appare come «morte violenta» del *Reich* a seguito delle guerre napoleoniche, è, in fondo, l'esito della loro già avvenuta «morte naturale» del proprio principio vitale²³.

²³ G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, cit., p. 67, ove si legge: «un popolo può perire di morte violenta solo se al suo interno è già perito di morte naturale, come, per esempio, le città appartenenti all'impero tedesco, la costituzione imperiale tedesca». Qui ancora echi del libro VI di POLIBIO, *Storie*, a c. di D. Musti, Bur, Milano 2001-06, p. 57: «Che su tutti gli esseri gravi la corruzione e il mutamento è un fatto che quasi non ha bisogno di dimostrazione, e in effetti basta la necessità di natura a confermarlo. Due sono i modi secondo cui ogni genere di costituzione è portato per natura a corrompersi: uno esterno e l'altro connaturato ad esse; quello esterno presenta un principio indeterminato, e quello connaturato, uno ordinario».